

Bologna  
Tel. +390514212711  
Fax +39 514212780

Catania  
Tel. +39 095 2864511  
Fax +39 095 2864522

Firenze  
Tel. +39 055 27991  
Fax.+39 055 2645580

Genova  
Tel. +39 010 546711  
Fax.+39 010 5467210

Roma  
Tel. +39 06 540951  
Fax.+39 06 54095210

Torino  
Tel. +39 011 24434  
Fax +39 011 2481425

Padova  
Tel. +39 0444 022911  
Fax +39 0444 022990

Verona  
Te. +39 045 6936911  
Fax. +39 045 6936923

## MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 56 REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018

### Allegato 3

**Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:**

**a) prima della sottoscrizione della proposta** di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:

- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti di copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;

b) sono tenuti a proporre o consigliare **contratti coerenti con le richieste e le esigenze** di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;

c) **informano** il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario;

d) **consegnano** al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

e) **possono ricevere dal contraente**, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronico, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile

auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

**Allegato 4**

**Informazioni previste dal Reg. IVASS n. 40/2018  
in ottemperanza all'art. 56 da rendere al contraente prima della sottoscrizione della  
proposta o, qualora non prevista, dalla conclusione del contratto.**

Ai sensi della vigente normativa il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni ("Codice")

**Sezione I) Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il  
contraente:**

<input type="checkbox"/> Iscritto al registro degli intermediari assicurativi			
Cognome e Nome		Qualifica	
Elda Ali 011-2443427 elda.ali@willistowerswatson.com		<b>1 Senior Affinity Specialist</b>	
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi			
Numero E000500650		Data 08/10/2014	Sezione E
Attività svolta per conto di		Willis Italia S.p.A. Sede Legale	
Sede legale ed operativa		Via Pola, 9 20124 Milano	
Telefono +39 02 47787301 Fax +39 02 47787300	PEC: <a href="mailto:willisitaly@willis.mailcert.it">willisitaly@willis.mailcert.it</a>	Sito Internet: <a href="http://www.willistowerswatson.com/it-IT">www.willistowerswatson.com/it-IT</a>	
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi N. B000083306 Data 2/4/2007 Sezione B			
Altre sedi operative:			
Via Emilio Zago 2 40128 Bologna Tel. +39 051 42 127 11 Fax +39 051 42 127 80	Piazza Europa, 4 95127 Catania Tel. +39 095 286 45 11 Fax +39 095 286 45 22	Via dei Rustici, 7 50122 Firenze Tel. +39 055 279 91 Fax +39 055 264 55 80	Piazza Dante, 7 16121 Genova Tel. +39 010 546 71 Fax +39 010 546 72 10
Piazzale Don Luigi Sturzo, 31 00144 Roma Tel. +39 065 409 51 Fax +39 065 409 52 17	Piazza Aldo Moro, 10 35129 Padova Tel. +39 044 402 29 11 Fax +39 044 402 29 90	Via Padova, 55 10152 Torino Tel. +39 011 244 34 Fax +39 011 248 14 25	Via Enrico Fermi, 11/A 37135 Verona Tel. +39 045 6936911 Fax +39 045 6936923

**Gli estremi identificativi e di iscrizione di Willis Italia SpA e dell'intermediario che opera per conto di Willis Italia SpA possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet [www.ivass.it](http://www.ivass.it).**

**L'autorità di vigilanza** che in Italia ha competenze di controllo sul settore assicurativo e riassicurativo è **IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma**

## **Sezione II) Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo**

### **a) Willis Italia SpA agisce su incarico del cliente**

#### **Con riferimento al pagamento dei premi:**

a) Ai sensi dell'art 117 del D.lgs. 209/2005 i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

#### **Avvertenza:**

Non essendo in corso di validità un accordo sottoscritto con l'impresa di assicurazioni Allianz Global Assistance, che autorizzi il broker o i suoi collaboratori all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 209/2005 il pagamento del premio eseguito in buona fede al broker o ai suoi collaboratori non ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e non impegna l'impresa, o le imprese coassicuratrici nel caso di polizza in coassicurazione, a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. In tale caso l'effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall'impresa.

## **Sezione III) Informazioni relative alle remunerazioni**

- a) Il broker assicurativo Willis Italia S.p.A. sarà remunerato da commissione inclusa nel premio assicurativo e da un onorario corrisposto dal cliente.
- b) Willis Italia S.p.A. potrà ricevere ulteriore remunerazione dagli assicuratori per servizi di intermediazione assicurativa svolti verso i medesimi oltre alle eventuali commissioni percepite per la copertura dei singoli rischi.

## **Sezione IV) Informazioni relative potenziali situazioni di conflitto d'interessi:**

- a) Il broker assicurativo Willis Italia S.p.A. e l'intermediario che ha redatto la presente offerta, i cui estremi sono sopra riportati, non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione.
- b) Nessuna impresa di assicurazione né alcuna impresa controllante imprese di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Willis Italia S.p.A.

Con riguardo al contratto proposto:

- a) Willis Italia S.p.A. propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza; comunica, in apposito allegato, la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con cui ha o potrebbe avere rapporti di affari.

## **Sezione V) Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

- a) L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Il contraente e l'assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclami inerenti al comportamento del Broker o dei suoi dipendenti o collaboratori, rivolgendosi all'**Ufficio Legal&Compliance di Willis Italia S.p.A. Via Pola, 9 - 20124 Milano - Italia - telefono n. +39 02 477 87 565 - E-mail: [ITA-Gestione-reclami@willistowerswatson.com](mailto:ITA-Gestione-reclami@willistowerswatson.com)**. Il reclamo sarà evaso da detto ufficio entro il

termine massimo di 45 giorni, mediante comunicazione scritta inviata all'interessato con le informazioni relative alla lamentela rappresentata. Qualora l'interessato non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, può inoltrare un ulteriore reclamo all'**IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma**, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario.

- c) Il contraente potrà avvalersi dei seguenti sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie:
- mediazione: le parti si avvalgono dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) che le assiste sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010; la richiesta di mediazione si deve attivare prima dell'introduzione di un processo civile rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
  - negoziazione assistita: accordo mediante il quale le parti in conflitto, assistite dai propri legali, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, ai sensi della Legge n. 162 del 10 novembre 2014;
  - arbitrato, ove previsto dal contratto di assicurazione: affidamento della definizione della controversia ad arbitri nominati dalle parti.
- d) Il contraente e gli assicurati possono chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di assicurazione citata sopra, rivolgendosi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione presso **Consap S.p.A. Via Yser, 14 - 00198 Roma – Italia - telefono n. + 39 06 857 961 - E-mail: [segreteria.fgs@consap.it](mailto:segreteria.fgs@consap.it)**
- e) Non essendo in corso di validità un accordo sottoscritto con l'impresa di assicurazioni Allianz Global Assistance, che autorizzi il broker o i suoi collaboratori all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 209/2005 il pagamento del premio eseguito in buona fede al broker o ai suoi collaboratori non ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e non impegna l'impresa, o le imprese coassicuratrici nel caso di polizza in coassicurazione, a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. In tale caso l'effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall'impresa.